



COMUNE DI GENOVA

127 0 0 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE
Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-494 del 19/12/2018

**MODIFICHE AL VIGENTE PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DEL
COMUNE DI GENOVA**

Il Presidente pone in discussione la proposta n.4 del 17 Gennaio 2019.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio Avv. Pietro Piciocchi;

Visti:

- il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 concernente il riordino della finanza territoriale, che ha introdotto la revisione e l'armonizzazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, introducendo rilevanti innovazioni rispetto alla normativa precedente;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;
- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada);
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 17 maggio 2011.

Considerato che il Comune di Genova ha optato per il passaggio dal Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) all'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) a partire dall' 1 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. del con la quale è stato approvato il passaggio da canone a tributo ed il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP);

Rilevato in conseguenza che è stato abrogato il regolamento per il Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2011 e i successivi provvedimenti di modifica dello stesso;

Rilevata, pertanto, la necessità di uniformare tutte le disposizioni e i Regolamenti comunali che disciplinano la distribuzione degli impianti pubblicitari al nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP);

Ritenuto, in conseguenza, necessario sostituire nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente il richiamo al regolamento del "Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP)" con il richiamo al regolamento per l'"Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP)";

Rilevato che l'articolo 7 del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) definisce le forme di pubblicità temporanea e stabilisce, come previsto dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che la pubblicità in forma temporanea si intende quella di durata non superiore ai tre mesi;

Rilevato necessario procedere alla modifica dell'articolo 5: "Definizione e classificazione degli impianti pubblicitari" del Piano Generale degli Impianti che stabilisce per gli impianti temporanei una durata inferiore o uguale ad un anno per uniformarlo alle nuove norme regolamentari che prevedono una durata non superiore ai tre mesi per gli impianti temporanei;

Considerato pertanto necessario apportare al Piano Generale degli Impianti vigente le modifiche ed integrazioni, come indicate nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il testo integrato del Piano Generale degli Impianti, di cui all'allegato "B", parte integrale e sostanziale della presente deliberazione:

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii ;

La Giunta
Propone
al Consiglio Comunale

- 1.di approvare le modifiche al vigente Piano Generale degli Impianti, di cui all'allegato "A" , parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto del testo integrato del Piano Generale degli Impianti, di cui all'allegato "B", parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che le modifiche al Piano Generale degli Impianti, si applicano a partire dal 1 gennaio 2019;
4. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
5. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 127 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-494 DEL 19/12/2018

**OGGETTO: MODIFICHE AL VIGENTE PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DEL
COMUNE DI GENOVA**

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

1) Allegato "A" – MODIFICHE AL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

2) Allegato "B" – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo

Modifiche al:

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Indice articoli modificati:

- Art. 1 Obiettivi del Piano
 - Art. 5 Definizione e classificazione degli impianti pubblicitari
 - Art. 10 Limitazioni - divieti
 - Art. 11 Criteri di localizzazione
 - Art. 17 Norme transitorie e tempistica di riordino
- Quadro normativo di riferimento

Testo vigente	Testo modificato
Art. 1 – Obiettivi del Piano	Art. 1 – Obiettivi del Piano
2. Le presenti norme riguardano le insegne d’esercizio, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, come di seguito definiti, collocati nel territorio comunale lungo le strade o in vista di esse. La disciplina di installazione, oltre che alle disposizioni contenute nel presente Piano, fa riferimento ai seguenti strumenti normativi: Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004), Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 nonché Regolamento comunale per l’applicazione del Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 24/3/2005 e ss.mm.ii. , Regolamento comunale per l’applicazione del diritto e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27/1/2004 e loro successive modifiche ed integrazioni.	2. Le presenti norme riguardano le insegne d’esercizio, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, come di seguito definiti, collocati nel territorio comunale lungo le strade o in vista di esse. La disciplina di installazione, oltre che alle disposizioni contenute nel presente Piano, fa riferimento ai seguenti strumenti normativi: Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004), Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 nonché Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta sulla Pubblicità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del , Regolamento comunale per l’applicazione del diritto e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27/1/2004 e loro successive modifiche ed integrazioni.
Art. 5 - Definizione e classificazione degli impianti pubblicitari	Art. 5 - Definizione e classificazione degli impianti pubblicitari
3. La durata di esposizione distingue gli impianti in: <ul style="list-style-type: none">• Permanenti: manufatti saldamente ancorati a terra o ad una superficie verticale. La loro installazione è subordinata all’ottenimento di un titolo autorizzativo la cui validità non è superiore a 3 anni.• Temporanei: manufatti di tipo precario a livello strutturale ed amovibili, anche come eventuale supporto, al termine dell’esposizione. L’esposizione dei predetti oggetti è ammessa limitatamente alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli o per il lancio di iniziative commerciali per un periodo vincolato allo svolgimento dell’iniziativa. Sono temporanei gli impianti di durata inferiore o uguale ad un anno e che comunque non sono caratterizzati dalla disponibilità indiscriminata e continuativa del supporto. Sui ponteggi di cantiere utilizzati come supporto è consentita l’esposizione di messaggi pubblicitari con le modalità ed i limiti desumibili dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare.	3. La durata di esposizione distingue gli impianti in: <ul style="list-style-type: none">• Permanenti: manufatti saldamente ancorati a terra o ad una superficie verticale. La loro installazione è subordinata all’ottenimento di un titolo autorizzativo la cui validità non è superiore a 3 anni.• Temporanei: manufatti di tipo precario a livello strutturale ed amovibili, anche come eventuale supporto, al termine dell’esposizione. L’esposizione dei predetti oggetti è ammessa limitatamente alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli o per il lancio di iniziative commerciali per un periodo vincolato allo svolgimento dell’iniziativa. Sono temporanei gli impianti di durata non superiore ai tre mesi. Sui ponteggi di cantiere utilizzati come supporto è consentita l’esposizione di messaggi pubblicitari con le modalità ed i limiti desumibili dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare.
Art. 10 Limitazioni - divieti	Art. 10 Limitazioni - divieti
3. L’esposizione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere è equiparata alle insegne di esercizio e come tali	3. L’esposizione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere è equiparata alle insegne di esercizio e come tali

normate dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari.	normate dal Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità.
Art. 11 – Criteri di localizzazione.	Art. 11 – Criteri di localizzazione.
Impianto di pubblicità o propaganda	Impianto di pubblicità o propaganda
<p>- Impianto a schermatura di pilastri: la presente tipologia rappresenta una struttura integrata finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o istituzionali mediante l'esposizione di elementi del tipo pannelli serigrafati o simili. Può essere luminoso per luce diretta o indiretta. Si rimanda al corrispondente articolo del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari per quanto riguarda la disciplina riferita alle norme di sicurezza per la viabilità.</p> <p>- Impianto a messaggio variabile: Impianto mono o bifacciale, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività e caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o indiretta. Per quanto attiene i criteri di utilizzo si rimanda al corrispondente articolo del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari relativo alle norme di sicurezza per la viabilità. Per quanto riguarda i criteri di installazione si rimanda alla tipologia precedentemente descritta: "Impianto per affissioni dirette" e "cartello a messaggio diretto".</p>	<p>- Impianto a schermatura di pilastri: la presente tipologia rappresenta una struttura integrata finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o istituzionali mediante l'esposizione di elementi del tipo pannelli serigrafati o simili. Può essere luminoso per luce diretta o indiretta. Si rimanda al vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità per quanto riguarda la disciplina riferita alle norme di sicurezza per la viabilità.</p> <p>- Impianto a messaggio variabile: Impianto mono o bifacciale, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività e caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o indiretta. Per quanto attiene i criteri di utilizzo si rimanda al vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità relativo alle norme di sicurezza per la viabilità. Per quanto riguarda i criteri di installazione si rimanda alla tipologia precedentemente descritta: "Impianto per affissioni dirette" e "cartello a messaggio diretto".</p>
Art. 17 - Norme Transitorie e tempistica di riordino	Art. 17 - Norme Transitorie e tempistica di riordino
3. I mezzi pubblicitari presenti sul territorio del Comune di Genova - ad esclusione degli impianti pubblicitari di servizio regolati da apposita convenzione scaturente da pubblica gara – saranno oggetto del processo di riordino disciplinato dal presente piano ed in particolare a mezzo della predisposizione di progetti unitari di iniziativa pubblica o privata. Le procedure di rilascio delle autorizzazioni sono regolate da apposita disciplina di cui al Regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari. Per le insegne di esercizio la disciplina del presente piano sarà applicata solamente per le nuove installazioni.	3. I mezzi pubblicitari presenti sul territorio del Comune di Genova - ad esclusione degli impianti pubblicitari di servizio regolati da apposita convenzione scaturente da pubblica gara – saranno oggetto del processo di riordino disciplinato dal presente piano ed in particolare a mezzo della predisposizione di progetti unitari di iniziativa pubblica o privata. Le procedure di rilascio delle autorizzazioni sono regolate da apposita disciplina di cui al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità. Per le insegne di esercizio la disciplina del presente piano sarà applicata solamente per le nuove installazioni.
Quadro normativo di riferimento	Quadro normativo di riferimento
1. Le norme contenute nel presente Piano integrano le norme contenute nel NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI , nel vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.	1. Le norme contenute nel presente Piano integrano le norme contenute nel REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' , nel vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.
2. Costituiscono norme di rinvio del presente Piano: Codice della Strada D.Lgs 30 aprile 1992 n.285 e s.s.m.i; Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada DPR16 dicembre1992 n.495 e s.s.m.i; D.Lgs 10/09/1993 n.360 (Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada); Decreto Legislativo 15 novembre1993 n.507 s.s.m.i; Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio modificato con D.L.vo n. 63	2. Costituiscono norme di rinvio del presente Piano: Codice della Strada D.Lgs 30 aprile 1992 n.285 e s.s.m.i; Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada DPR16 dicembre1992 n.495 e s.s.m.i; D.Lgs 10/09/1993 n.360 (Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada); Decreto Legislativo 15 novembre1993 n.507 s.s.m.i; Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio modificato con D.L.vo n. 63 del 26

<p>del 26 marzo 2008.</p> <p>Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari adottato con Del. C.C. n. 23 del 24/3/2005.</p> <p>Regolamento comunale per l'applicazione del diritto e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni adottato con Del. C.C. n. 5 del 27/01/2004.</p> <p>Regolamento Edilizio. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27/7/2010 – in vigore dal 16/8/2010.</p> <p>PTCP giugno 2008</p> <p>P.T.R.C. approvato con DCR n°250 13.12.1991.</p> <p>Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso L.R. 22/1997.</p>	<p>marzo 2008.</p> <p>Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità adottato con Del. C.C. n. del</p> <p>Regolamento comunale per l'applicazione del diritto e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni adottato con Del. C.C. n. 5 del 27/01/2004.</p> <p>Regolamento Edilizio. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27/7/2010 – in vigore dal 16/8/2010.</p> <p>PTCP giugno 2008</p> <p>P.T.R.C. approvato con DCR n°250 13.12.1991.</p> <p>Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso L.R. 22/1997.</p>
--	--



COMUNE DI GENOVA

Allegato "B"

**DIREZIONE POLITICHE DELLE
ENTRATE**

**PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI**

DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

[Art. 1 - Obiettivi del Piano](#)

[Art. 2 - Ambito di applicazione](#)

[Art. 3 - Zonizzazione del Territorio comunale](#)

[Art. 4 - Definizione e classificazione delle strade – disciplina di inserimento e deroghe](#)

[Art. 5 - Definizione e classificazione degli impianti pubblicitari](#)

[Art. 6 - Progetti Unitari](#)

[Art. 7 – Diagrammi specifici](#)

[Art. 8 - Caratteristiche tecniche, criteri strutturali](#)

[Art. 9 – Disposizioni di carattere generale](#)

[Art. 10 – Limitazioni - divieti.](#)

[Art. 11 – Criteri di localizzazione.](#)

[Art. 12 – Disciplina degli impianti pubblicitari nei sottopassi cittadini pedonali](#)

[Art. 13 – Disciplina degli impianti a carattere turistico informativo](#)

[Art. 14 – Disciplina degli impianti in forma temporanea](#)

[Art. 15 – Disciplina degli impianti su ponteggi edilizi e sulle recinzioni dei cantieri](#)

[Art. 16 – Norma finale di rinvio](#)

[Art. 17 – Norme transitorie e finali](#)

[Art. 18 – Tolleranze](#)

[Art. 19 – Entrata in vigore](#)

[Quadro normativo di riferimento](#)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Obiettivi del Piano

1. Obiettivo principale del Piano generale degli impianti pubblicitari è regolamentare la distribuzione degli impianti pubblicitari al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie.
2. Le presenti norme riguardano le insegne d'esercizio, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, come di seguito definiti, collocati nel territorio comunale lungo le strade o in vista di esse. La disciplina di installazione, oltre che alle disposizioni contenute nel presente Piano, fa riferimento ai seguenti strumenti normativi: Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004), Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 nonché **Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del** e loro successive modifiche ed integrazioni.
3. Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, il presente Piano, con riferimento all'impiantistica pubblicitaria, si prefigge anche i seguenti scopi:
 - tutelare i valori storico architettonici e quelli paesaggistici presenti nel territorio comunale;
 - perseguire una diffusione equilibrata e ordinata dei manufatti pubblicitari per evitare fenomeni di affollamento e disturbo visivo;
 - favorire l'inserimento nel tessuto cittadino di tipologie di impianti di elevato livello qualitativo in termini progettuali, costruttivo-strutturali, di rispetto dell'ambiente con riferimento all'abbattimento del consumo energetico ed all'utilizzo di materiali riciclabili.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il Piano prende atto della delimitazione dei "centri abitati", ed individua al suo interno i parametri di deroga alla disciplina del Codice della Strada da applicarsi per l'inserimento sia temporaneo che permanente degli impianti pubblicitari siano essi pubblici o privati.
2. Fuori dal centro abitato l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è regolamentata dall'art. 23 D.L.gs. 30 aprile 1992 n. 285, dagli artt. da 47 a 59 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altre norme di tipo sovraordinato che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità.
3. La disciplina del presente Piano si applica sull'intero territorio comunale agli impianti pubblicitari in ambiti sia pubblici sia privati.

Art. 3 - Zonizzazione del Territorio comunale

1. Ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie il territorio comunale viene suddiviso nei seguenti ambiti rappresentati cartograficamente all'allegato 1):





- AMBITO 1 Tessuto storico – sottozona AC (centro storico urbano di Genova)
- AMBITO 2 Tessuto storico (sottozone AS, AV, AE, FUa) e Parchi urbani (FU) comprese le strade perimetrali delle zone stesse
- AMBITO 3 Fascia costiera: territorio prospiciente la linea di costa ad esclusione dei tratti rientranti negli ambiti speciali (Fiera internazionale, Aeroporto, Porto e Porto Antico).
- AMBITO 4 Aree tutelate in qualità di beni culturali e del paesaggio (ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui a D. Lgs. 42/2004).
- AMBITO 5 Aree artigianali ed industriali.
- AMBITO 6 Ambiti speciali: Fiera internazionale; Aeroporto; Porto; Porto Antico; ambiti ferroviari ed ambiti autostradali. Gli ambiti ferroviari sono quelli denominati con la sigla XF nel Piano Urbanistico Comunale, articolo 73 delle Norme di attuazione, e sono rappresentati graficamente nella relativa cartografia. Gli ambiti autostradali sono quelli ricadenti nel territorio comunale nei quali è consentito collocare impianti pubblicitari ai sensi del Codice della strada.
- AMBITO 7 Aree a regime ordinario: rientrano in questo ambito le parti di territorio rimanenti.
2. Eventuali e successive modifiche alla perimetrazione del centro abitato o dei vincoli ad esso collegati sono automaticamente recepite dal presente Piano e dall'allegata cartografia, fatte salve le opportune verifiche e precisazioni interpretative da parte del Comune.
 3. Qualora un'area del territorio comunale ricada all'interno di più ambiti (ad esempio sia ricompresa nel tessuto storico e sia posizionata lungo la costa) valgono le norme maggiormente restrittive.

Art. 4 - Definizione e classificazione delle strade – disciplina di inserimento e deroghe

1. In base al Codice della strada D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 art. 23 e s.m.i. i comuni, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.
2. Qui di seguito si riporta la tabella interpretativa adottata dal presente PGI:

Denominazione		C.d.S. - PGI
Autostrade		A
Strade extraurbane principali		B
Strade extraurbane secondarie		C
Strade urbane di scorrimento		D
Strade urbana di interquartiere	Strade urbane di quartiere	E
Strade urbana di quartiere		
Strade locale	Strade locali	F
Itinerari ciclopdonali	Itinerari ciclopdonali	F-bis

3. La classificazione delle strade di riferimento è tratta dal vigente Piano Urbano del Traffico. In caso di future modifiche del Piano Urbano del Traffico il presente PGI ne riceverà automaticamente le variazioni.
4. La collocazione degli impianti pubblicitari deve avvenire, fuori dei centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art.23 del D.Lgs. n.285/92 e del relativo Regolamento di attuazione (DPR n.495/92).
5. Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni previste per la tutela delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale (Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui a D. Lgs. 42/2004).
6. All'interno del centro abitato le distanze previste all'art.51 del citato DPR 16 dicembre 1992, n.495, sono confermate per le strade a scorrimento veloce. Sono, invece, ridotte sulle strade di tipo E) e F) di cui all'art.2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, nei termini di seguito indicati:

ABACO GENERALE	Strade E		Strade F	
				
DISTANZE DA:				
Prima impianti semaforici	15 ^{a)b)}	30	12,5 ^{a)b)}	30
dopo impianti semaforici	10 ^{a)b)}	25	10 ^{a)b)}	10
Prima di intersezioni	20 ^{a)}	30	10 ^{a)}	30
dopo intersezioni	10	25	10	10
Prima segnaletica stradale pericolo e prescrizione	15 ^{a)}	50	12,5 ^{a)}	30
Prima segnaletica stradale indicazione	12,5 ^{a)b)}	25	12,5 ^{a)b)}	25
dopo segnaletica stradale	10 ^{a)b)}	10	10 ^{a)b)}	10
Imbocco gallerie, ponti e sottoponti	30 ^{a)}	50	12,5 ^{a)}	50

a) Tali parametri non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari ad esclusione dei teli pubblicitari installati ad un'altezza inferiore a 4 m. dal piano di calpestio, collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati o collocati tra filari di alberi e posti ad una distanza non inferiore ad 50 centimetri dal limite della carreggiata;

b) Tali parametri non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari ad esclusione dei teli pubblicitari installati ad un'altezza inferiore a 4 m. dal piano di calpestio, collocati ad una distanza maggiore uguale 3 metri dal limite della carreggiata;

c) Tali parametri non si applicano per gli impianti pubblicitari di servizio e di pubblica utilità che potranno avere distanze inferiori.

Art. 5 - Definizione e classificazione degli impianti pubblicitari

1. Ai fini del Piano per impianto pubblicitario si intende qualunque manufatto destinato a supportare messaggi pubblicitari o promozionali in genere.

2. La definizione dei mezzi pubblicitari è quella descritta all'art. 47 del DPR n. 495/92 in combinato disposto con le prescrizioni dell'articolo 23, comma 9, del Nuovo Codice della Strada, che qui di seguito viene riportata - con opportune precisazioni - per consentire l'individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente:
- si definisce «insegna di esercizio» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
 - Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
 - Si definisce «sorgente luminosa» qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
 - Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Il cartello può essere collocato su struttura propria (esempio cartello isolato) oppure su supporto esistente (esempio cartello a muro).
 - Si definisce «manifesto» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale prevalentemente cartaceo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su supporto esistente (ad esempio cartelli).
 - Si definisce «striscione, locandina e stendardo» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Più precisamente si definisce «striscione» l'elemento posto trasversalmente alla strada ad un'altezza tale da consentire il passaggio degli automezzi sulla strada medesima.

Si definisce «locandina» l'elemento a forma solitamente rettangolare, di piccole dimensioni, realizzato in carta o simile, apposto sulle vetrine dei negozi.

Si definisce «stendardo» l'elemento a forma solitamente rettangolare o quadrata apposto nei forni dei porticati, sopra i portoni od in altri punti della facciata degli edifici.

-
- Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
 - Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
 - Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
3. La durata di esposizione distingue gli impianti in:
- Permanenti: manufatti saldamente ancorati a terra o ad una superficie verticale. La loro installazione è subordinata all'ottenimento di un titolo autorizzativo la cui validità non è superiore a 3 anni.
 - Temporanei: manufatti di tipo precario a livello strutturale ed amovibili, anche come eventuale supporto, al termine dell'esposizione. L'esposizione dei predetti oggetti è ammessa limitatamente alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli o per il lancio di iniziative commerciali per un periodo vincolato allo svolgimento dell'iniziativa. **Sono temporanei gli impianti di durata non superiore ai tre mesi.** Sui ponteggi di cantiere utilizzati come supporto è consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari con le modalità ed i limiti desumibili dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare a cui si rimanda.
4. In base alla finalità dei messaggi, gli impianti sono destinati a supportare comunicazioni di natura istituzionale o commerciale.

Art. 6 - Progetti Unitari

1. Il progetto unitario è un progetto di massima, redatto in scala adeguata e con tutti gli elaborati necessari, funzionale a individuare le caratteristiche di progettazione ed installazione di impianti pubblicitari nell'ambito del territorio cittadino o in parti omogenee dello stesso per fornire una soluzione complessiva in relazione ad una tematica predeterminata. Il progetto unitario dovrà essere accompagnato da una dettagliata relazione tecnica riferita:
- all'analisi del territorio cui lo stesso è riferito;
 - ai singoli siti oggetto degli interventi con precisa descrizione dello stato attuale dei luoghi;
 - alle proposte di inserimento dei mezzi pubblicitari sia in termini di caratteristiche degli stessi sia in termini di impatto nei confronti dei singoli siti che si intendono utilizzare.

-
2. Il progetto unitario, ove necessario, può riguardare proprietà di terzi comunque visibili e fruibili dal territorio urbano. Il progetto unitario acquista comunque valenza coattiva a seguito della sua adozione da parte della Civica Amministrazione.
 3. Il progetto unitario costituisce documentazione obbligatoria per il rilascio dell' autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari nei seguenti casi:
 - installazioni in ambiti speciali così come individuati al successivo comma 5;
 - installazioni in ambiti speciali di tipo innovativo o tecnologicamente avanzato;
 - installazioni di impiantistica di pubblicità esterna in zone ricadenti in ambiti vincolati;
 4. Al fine di attuare una corretta distribuzione degli impianti pubblicitari nonché un graduale riordino degli stessi, il Comune predispone – o approva, qualora l'iniziativa provenga da parte privata – Progetti Unitari degli Impianti per ambiti urbani omogenei o per tipologie di impianti pubblicitari con caratteristiche simili.
 5. E' obbligatoria la predisposizione di Progetti Unitari negli ambiti speciali (Fiera internazionale, Aeroporto, Porto, Porto Antico, Ambiti ferroviari, Ambiti autostradali individuati negli allegati cartografici).
 6. In caso di interventi pubblici per la ristrutturazione di ambiti urbani potranno essere impartite, anche mediante Progetti Unitari di iniziativa pubblica ovvero privata, prescrizioni vincolanti per il rifacimento degli impianti pubblicitari di esercizio al fine di garantire un riordino nel nuovo contesto urbano.
 7. Nell'ambito dei Progetti Unitari potranno essere proposti impianti di tipologie diverse da quelle previste dal presente Piano purché la scelta sia motivata e rispetti i principi di tutela delle caratteristiche storiche, ambientali, funzionali e di immagine delle diverse zone del territorio comunale, nonché di diffusione equilibrata e ordinata degli impianti stessi.
 8. Si conferma la validità dei progetti unitari adottati nella vigenza della precedente disciplina (Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di cui a deliberazione di Giunta Comunale 208 del 2/3/2006).
 9. I progetti unitari riferiti agli ambiti speciali di cui al comma 5 non ancora redatti dovranno essere presentati al competente ufficio entro 365 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento.
 10. I progetti unitari di cui al precedente comma 8. dovranno essere realizzati operativamente entro 365 giorni dalla data di esecutività del presente atto; i progetti unitari di cui al precedente comma 9. dovranno essere realizzati operativamente entro 365 giorni dalla data di esecutività del provvedimento definitivo di adozione.
 11. Il mancato rispetto dei termini suddetti determinerà:
 - per i progetti unitari descritti al precedente comma 8. la decadenza della loro validità;
 - per i progetti unitari descritti al precedente comma 9. la decadenza dal diritto di presentazione del progetto;Entrambe le decadenze sopra individuate saranno formalizzate con apposito provvedimento da parte della Civica Amministrazione.

La decadenza determinerà automaticamente la constatazione di abusivismo per l'impiantistica pubblicitaria installata negli ambiti in argomento con la conseguente applicazione della disciplina di cui al vigente Regolamento prevista in tali fattispecie.

Art. 7 – Diagrammi specifici

1. Nell'ambito del successivo art. 11 dedicato alla descrizione dei criteri di localizzazione dei singoli mezzi pubblicitari disciplinati dal presente Piano sono presenti schede specifiche che ne definiscono l'ammissibilità e le caratteristiche puntuali di collocamento suddivise per tipologia. La lettura dei segni e delle sigle ivi utilizzate fa riferimento alla seguente legenda:

A	Tipo di impianto autorizzabile
NA	Tipo di impianto non autorizzabile
=	Impianto da installarsi in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli
⊥	Impianto da installarsi in modo ortogonale al senso di marcia dei veicoli

Si specifica inoltre che, indipendentemente dalla zonizzazione del territorio comunale di cui al precedente art. 3, troverà comunque applicazione la disciplina del Codice dei Beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. con la conseguente necessità di previa acquisizione da parte degli interessati dell'autorizzazione paesaggistica nei casi in cui la stessa sia necessaria ai sensi della disciplina sopra indicata.

CAPO II – Criteri generali di posa

Art. 8 - Caratteristiche tecniche, criteri strutturali

1. Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle caratteristiche costruttive ed estetiche di cui ai commi successivi.
2. Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata destinata all'affissione.
3. I materiali utilizzabili per le strutture di appoggio sono: legno, metallo (zincato, inossidabile o verniciato), materiali plastici in genere, muratura.
4. I manufatti destinati alla pubblicità temporanea, quali striscioni, devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture escludendo lacci o corde informali. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.
5. Tutte le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve; devono essere di materiale indeformabile, saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi.
6. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. etc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.
7. La struttura e gli elementi che la costituiscono devono rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.
8. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che lo compongono, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.
9. Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili, e devono evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.
10. L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso sia mediante

interventi di manutenzione ordinaria che straordinaria al fine di garantire la conservazione delle condizioni del manufatto al momento della sua installazione.

11. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali, nonché rispondere alle norme CEI in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse della L. n. 46/1990, del DPR n. 447/1991 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte. Le apparecchiature elettriche componenti l'impianto di illuminazione devono essere il più possibile occultate alla vista.
12. Gli impianti pubblicitari dovranno rispettare le seguenti norme finalizzate a ridurre fenomeni di inquinamento luminoso, ovvero ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata in particolare se rivolta verso il cielo, ed in generale fenomeni di disturbo ottico:
 - Gli impianti pubblicitari illuminati, in particolare le insegne luminose prive di illuminazione propria, dovranno essere dotati di sorgenti luminose (faretti o altro) che proiettano la luce dall'alto verso il basso;
 - non è permesso proiettare immagini sul cielo sovrastante il territorio comunale;
 - non è consentito l'uso di globi luminosi, fasci luminosi roteanti o fasci luminosi fissi rivolti verso l'alto, quali, a titolo esemplificativo, fari e fari "Laser";
 - nel caso di illuminazione di ponteggi recanti pubblicità devono essere privilegiati sistemi di illuminazione ad emissione controllata e comunque sempre dall'alto verso il basso;
 - non sono consentiti impianti pubblicitari, comprese le insegne, a luminosità intermittente;
 - gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati non dovranno causare effetti di abbagliamento.

Art. 9 – Disposizioni di carattere generale

1. Gli impianti pubblicitari, comprese le insegne, devono essere collocati in modo ordinato e devono rispettare le caratteristiche architettoniche dell'edificio e del contesto in cui si pongono, armonizzandosi nella forma, nelle dimensioni, nei colori, nelle scritte, nei materiali e nella luminosità.
2. Gli impianti pubblicitari devono inoltre essere localizzati in modo che siano tutelati il paesaggio e specificamente le scene stradali, le viste panoramiche, i profili urbani più qualificanti dell'immagine della città, evitando eccessi di vistosità e invadenza degli apparati pubblicitari stessi.
3. In tutto il territorio comunale l'installazione degli impianti pubblicitari è consentita esclusivamente nel rispetto delle norme del presente Piano.

Art. 10 – Limitazioni - divieti.

1. La collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali e paesaggistici è ammessa nelle forme, dimensioni, modalità di installazione e posizionamento nonché materiali secondo quanto disposto dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare: Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs.42/2004) e s.m.i.

-
2. Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura, istituzionale, culturale, sociale e commerciale, non deve ledere il comune buon gusto, deve garantire il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona, non deve comportare discriminazioni dirette o indirette, né contenere alcun incitamento all'odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, non deve contenere elementi che valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne, come da Risoluzione 2008/2038 (INI) del Parlamento Europeo.
 3. L'esposizione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere è equiparata alle insegne di esercizio e come tali **normate dal Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità**.
 4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che pubblicizzano la compravendita, sia per edifici in costruzione che in restauro, devono avere una superficie per facciata adeguata alle caratteristiche dell'immobile nonché una forma e colorazione appropriata alle caratteristiche architettoniche dello stesso. La durata dell'esposizione del messaggio deve essere al massimo equivalente alla durata del cantiere. Il cartello di cantiere può essere posizionato sui limiti della recinzione del cantiere o del fabbricato interessato o all'interno della recinzione delimitante l'area di cantiere, mai all'esterno.
 5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
 6. Entro la fascia di rispetto dei cimiteri non sono ammesse forme di pubblicità commerciale.
 7. Non è consentita l'installazione di impianti pubblicitari su supporti impropri, incongrui o comunque non specificamente destinati ad ospitarli nonché nei seguenti casi:
 - facciate (ad eccezione di insegne e targhe di esercizio e scritte a filo neon), giardini e distacchi (come da definizione di cui all'art. 64 del vigente Regolamento Edilizio adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27/7/2010);
 - cornicioni e pensiline degli edifici (ad eccezione di insegne di esercizio a filo neon e lettere scatolate);
 - pilastri o colonne dei porticati; portali di gallerie e strutture di ponti; per quanto attiene i rilevati ed i sottopassi ferroviari l'impianto pubblicitario non potrà comunque costituire pregiudizio o limitazione alcuna alle dimensioni di sagoma dei veicoli ammessi a circolare. I messaggi pubblicitari utilizzati nei predetti impianti non potranno utilizzare cromie in grado di generare confusione per la circolazione stradale. Inoltre il cartello potrà essere installato unicamente a tamponamento delle balaustre e parapetti ritenendosi quindi assolutamente vietato che lo stesso debordi sia nella parte superiore sia nella parte inferiore rispetto alla superficie destinata ad accoglierlo.
 - cancellate, inferriate, recinzioni metalliche, saracinesche: ad eccezione delle insegne e delle targhe di esercizio;
 - parapetti di balconi e terrazzi, balaustre;
 - modanature architettoniche e facciate monumentali;

-
- alberi, pali della pubblica illuminazione (per questi ultimi fatto salvo le deroghe specificatamente previste dal Regolamento per l'Installazione di Mezzi Pubblicitari), pali di segnaletica stradale, pali della filovia, e in genere tutti i pali adibiti ad altra funzione;
 - recinzioni dei parchi urbani, bordi di aiuole, parchi e giardini pubblici;
 - muri di cinta dei cimiteri;
 - ogni lato di edifici adibiti ad ospedali o a luoghi di culto.

Eventuali proposte d'installazioni pubblicitarie nei siti elencati al precedente punto 7. possono essere valutate in via eccezionale, purché di particolare pregio estetico, nel caso di richieste per servizi di interesse pubblico primario e/o quando le caratteristiche architettoniche, paesaggistiche o ambientali dell'edificio, del supporto, del luogo e del contesto, si dimostrino adatte ad accoglierle. In particolare nelle aiuole e nei giardini è consentita in via eccezionale l'installazione di impianti pubblicitari di servizio del tipo "supporto informativo" purché si inseriscano in modo armonico nel contesto.

È vietata la collocazione di impianti pubblicitari su pali o simili che interferiscano con gli affacci e le visuali prospettiche verso il mare o la città, usufruibili dalla pubblica via.

Gli impianti pubblicitari comunque inseriti in visuali panoramiche della città, non devono ostacolare dette visuali.

8. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è inoltre vietato, fuori e dentro i centri abitati, nei seguenti punti:

- lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle strade extraurbane principali e relativi accessi;
- sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese fra due carreggiate contigue. Il divieto è valido ad esclusione, per le strade poste all'interno dei centri abitati, delle pertinenze di esercizio delle strade, che risultano comprese tra due carreggiate contigue e che abbiano una larghezza superiore a m 4 e nelle quali gli impianti siano posti parallelamente all'asse della carreggiata;
- in corrispondenza delle intersezioni;
- lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- sui cavalcavia e loro rampe e banchine;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione, fatta salva l'installazione di impiantistica destinata allo svolgimento del servizio delle pubbliche affissioni.
- sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- su statue, monumenti, fontane monumentali, nonché sulle recinzioni e mura di cinta dei cimiteri (fatta salva l'esposizione di impiantistica pubblicitaria di tipo temporaneo in occasione di

eventuali interventi di manutenzione/restauro dei complessi stessi, nel rispetto della disciplina di tutela monumentale e paesaggistica vigente nonché di ogni altra disposizione applicabile alla fattispecie).

9. Il posizionamento dei cartelli pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
10. I supporti destinati ad ospitare la segnaletica stradale non possono essere utilizzati per altre esposizioni. E' quindi vietato utilizzare i predetti supporti per l'installazione di qualsiasi altro oggetto, mezzo, supporto, impianto pubblicitario di qualsiasi tipo, foggia, destinazione.
11. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e consentire sempre una perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo e di indicazione, gli attraversamenti pedonali.
12. Il posizionamento dei cartelli e degli altri impianti pubblicitari dovrà comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici ai sensi del DPR 24.7.1996 n. 503.
13. Non è consentita l'apposizione di qualunque manifesto, foglio locandina ecc. al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso.

Art. 11 – Criteri di localizzazione.

Con riferimento alle definizioni di cui al precedente art. 5 si indicano di seguito, per ciascuna tipologia di mezzo pubblicitario individuato, i criteri di localizzazione:

Insegna di esercizio:

1. I marchi ammessi sono esclusivamente quelli che, unitamente al nome, identificano l'esercizio.
2. Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, in:
 - insegna a bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione);
 - insegna a bandiera verticale (in aggetto da una costruzione);
 - insegna frontale orizzontale (contro un muro o simile);
 - insegna frontale verticale (contro un muro o simile);
 - insegna a giorno (su tetto, su pensilina, su cancello, ecc.);
 - insegna su palina (insegna collocata su supporto proprio);

Sono equiparate alle insegne di esercizio le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

3. Non sono ammesse insegne poste in luogo diverso dalla sede o fuori dalle pertinenze accessorie.
4. Le caratteristiche, dimensionali ed il posizionamento delle insegne d'esercizio poste fuori dai centri abitati sono regolamentati dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada D.P.R.495/92 e sue successive modificazioni.

-
5. In base ai riferimenti normativi definiti nel presente Piano le indicazioni hanno valore prescrittivo e si applicano in tutto il territorio comunale.
 6. L'insegna d'esercizio deve essere collocata entro gli spazi ad essa destinati seguendo, quando esistente, il disegno del porta insegne o del vano sopra luce; l'insegna non potrà avere dimensioni diverse del vano ad essa predestinato e non potrà sporgere più di cinque centimetri (5 cm) rispetto il filo di costruzione; se posizionata ad una altezza maggiore di metri 2,20 dal piano di calpestio, tale sporgenza può arrivare a 12 cm.
 7. In caso di locale con più vetrine contigue è consigliata l'insegna su ogni vano preposto ed è consentito su muro cieco purchè perimetrale della sede dell'attività stessa e inserita in modo armonico".
 8. Le insegne a giorno sono vietate sulle strade prive di marciapiede e devono essere posizionate ad una distanza di almeno 50 cm dal filo esterno del marciapiede. In presenza di aiuole, terrapieni, rialzi del terreno le insegne a giorno devono essere poste almeno a 50 cm. dal limite della carreggiata.
 9. Come norma generale la dimensione dell'insegna dovrà essere opportunamente relazionata alle caratteristiche dell'edificio, nonché proporzionata alle misure della vetrina che la supporta ed alle dimensioni della sede stradale.
 10. All'esterno dei centri abitati l'insegna non può superare la dimensione massima di 6 mq con eccezione per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o poste completamente in aderenza ai fabbricati; in tale caso non può comunque superare una dimensione pari a 20 mq. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10 % della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino a limite di 50 mq.
 11. Per le insegne a bandiera devono essere rispettate le seguenti distanze:
 - in carenza di marciapiede metri 5,1 di altezza da terra mentre la massima sporgenza dovrà essere inferiore a centimetri 100 dal filo del muro su cui è installata l'insegna.
 - in presenza di marciapiede la massima sporgenza delle insegne a bandiera deve rimanere arretrata di almeno centimetri 30 dalla verticale del cordolo del marciapiede
 - Nell'ambito del centro storico genovese, definito come AC (Centro storico urbano-medievale e ottocentesco) dal Piano Urbanistico Comunale, per le strade prive di marciapiede potrà essere consentita l'installazione di insegne a bandiera, in deroga alle misure sopra indicate; in ogni caso l'altezza di dette insegne dovrà essere di almeno 2,5 metri da terra.
 12. Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o tale da provocare abbagliamento.
 13. La croce rossa luminosa rientra tra le insegne di pubblico interesse ed è consentita esclusivamente per indicare ambulatori pubblici e/o posti di pronto soccorso; la croce verde luminosa è consentita esclusivamente per segnalare la presenza di Farmacie.
 14. Ai fini del piano le insegne saranno differenziate in:

-
- Luminosa: costituita da una sorgente interna e cioè illuminata mediante dei corpi luminosi posti internamente al cassonetto (es. filamenti neon).
 - Illuminata: l'illuminazione è costituita da uno o da un insieme di corpi illuminanti che diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina il manufatto dall'esterno e dall'alto verso il basso.
 - Non luminosa: costituita da una targa piatta o bombata in cui è assente qualsiasi forma di illuminazione.
15. L'illuminazione delle insegne e targhe non luminose può avvenire con faretti di piccole dimensioni montati su bracci non più lunghi di cm 25.
 16. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.
 17. Il sistema di illuminazione può essere a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in conformità alle norme di cui alla legge 46/90.
 18. Le insegne devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo e non devono comunque generare confusione con la segnaletica stradale. Esse non potranno in nessun caso occultare o comunque arrecare pregiudizio agli elementi decorativi presenti in facciata, né trasformare l'immagine complessiva della stessa. Le cornici in pietra e gli stipiti delle aperture non possono essere interrotte dall'insegna.
 19. E' vietato collocare insegne d'esercizio sui parapetti di balconi. E' inoltre vietato collocare insegne di esercizio nelle arcate frontali, di testa, di traverso rispetto all'asse principale dentro il porticato, a meno che non siano in solo tubo neon.
 20. Le insegne frontali devono essere collocate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave; nel caso le dimensioni della vetrina o della porta non consentano l'inserimento dell'insegna, questa può essere collocata al di sopra dell'architrave, questa dovrà comunque sempre integrarsi al disegno delle aperture e della facciata. E' vietata l'esposizione di insegne a bandiera all'esterno dei portici.
 21. Le insegne di esercizio collocate in edifici destinati totalmente a funzioni di carattere industriale, artigianale o commerciale possono essere ammesse oltre che sulle facciate anche a tetto o su pensiline, ad esclusione delle zone definite "Tessuto storico".
 22. Le insegne di grandi dimensioni o di caratteristiche inusuali, richieste in zone industriali o in centri commerciali ovvero in luoghi visibili da lontano, da autostrade o da vie di grande traffico, devono essere sempre attentamente calibrate in modo da inserirsi armonicamente nel contesto senza prevaricare le visuali panoramiche e i profili urbani più qualificanti. In particolare, gli impianti sulle coperture devono essere preferibilmente costituite da lettere scatolate o filo neon; eventuali doghe di fondo devono essere rade, prive di cornice e possibilmente di color cinerino o di una tinta che si armonizzi con lo sfondo; nel caso di coperture particolarmente emergenti e visibili da più lati nel panorama della città, gli impianti devono preferibilmente avere carattere tridimensionale per non lasciare in vista retri, strutture di sostegno o lati morti. Le insegne montate su supporto proprio o su

palina, devono rispettare un'altezza da terra, misurata dalla quota del terreno al bordo superiore, non superiore a metri 20. saranno attentamente valutate per evitare interferenze con gli affacci e le visuali prospettiche.

23. L'uso del colore deve essere utilizzato con cautela ed in particolare devono essere evitati gli abbinamenti cromatici che possano generare confusione con la segnaletica stradale. Occorre comunque evitare che l'uso del colore rosso possa diventare sfondo per impianti di segnaletica stradale, limitandone la percettibilità.
24. Le insegne frontali e a bandiera devono avere le scritte – di norma – sviluppate in orizzontale, su non più di due righe per ogni insegna, di colore chiaro su fondo scuro; l'insegna deve essere delimitata da almeno un bordino di contorno con spigoli smussati, i colori non devono essere troppo squillanti ma posti in armonia tra loro e con i colori della facciata. La composizione delle scritte e delle immagini deve mantenere l'equilibrio dei pieni e dei vuoti, i disegni devono essere di buona qualità, non sono ammessi disegni di tipo fumettistico.
25. Il contenuto dei messaggi riproposti su più insegne deve essere sintetico. E' ammesso l'utilizzo ripetuto della medesima insegna se coordinato ed integrato al contesto architettonico.
26. Nel caso di più insegne di uno stesso esercizio, l'insegna deve essere semplice nella forma e coordinata nel testo e nella grafica.
27. Non sono consentite aggregazioni di insegne dai colori e dai contenuti differenti anche qualora sia necessario pubblicizzare marche dei prodotti distribuiti.
28. L'uso di diverse tipologie di insegne (es. vetrofanie, cassonetti e stendardi) per uno stesso esercizio deve essere anch'esso coordinato.
29. Nelle nuove edificazioni, quando possibile, anche insegne di diversi esercizi ma collocate in adiacenza o comunque installate in un medesimo edificio devono essere tra loro in qualche modo coordinate.
30. La richiesta di installazioni di insegne coordinate deve essere presentata nel loro insieme.
31. Al fine di rendere più agevole l'accesso agli esercizi da parte di persone portatrici di handicap è sempre consentita la segnalazione degli accessi privilegiati mediante insegne a bandiera di piccole dimensioni (max 35x50cm).
32. Le insegne di cui al precedente punto dovranno riportare le indicazioni direzionali semplificate nel contenuto e potranno riportare la denominazione o logo dell'esercizio in uno spazio pari a 50x20cm.

Teli pubblicitari

1. Si definiscono teli pubblicitari i manufatti a carattere provvisorio realizzati in PVC o altri tessuti resistenti agli agenti atmosferici.
2. Tali manufatti sono ammessi se posti in aderenza al ponteggio sul quale vengono ancorati e di dimensioni adeguate al supporto retrostante.
3. Tali manufatti possono occupare sino all'80% della superficie utile del ponteggio, il restante 20% deve essere occupato da una cornice. Tale percentuale viene ridotta al 60% nel caso di teli posti in modo non parallelo al senso di marcia e visibili da strade ad alto scorrimento.

Targhe

1. Si definiscono targhe i manufatti e le opere tendenti ad evidenziare ed individuare attraverso l'esposizione su vie e spazi pubblici la sede di attività professionali, enti, organizzazioni, istituzioni, ecc.
2. E' ammesso l'uso di targhe che svolgano la funzione di insegna d'esercizio esclusivamente in assenza di altri elementi di individuazione dell'attività.
3. Le targhe potranno essere collocate a parete, lateralmente alle porte di accesso ed eseguite in materiali quali ottone o pietra o plexiglas, tenendo cura di rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio.
4. Le dimensioni delle targhe deve essere commisurata allo stato dei luoghi e le targhe non potranno avere una dimensione maggiore di 0,35 mq e comunque pari a 50x70 centimetri come dimensione massima ammissibile.
5. Il collocamento a parete deve prevedere una sporgenza non superiore a 5 centimetri, tale sporgenza deve essere sempre realizzata in modo da impedire i ristagni d'acqua.

Insegne su chioschi.

1. L'esposizione di insegne d'esercizio su chioschi isolati aventi funzione commerciale quali ad esempio: bar, tabacchi, rivendita giornali, ecc. è ammessa se posta in aderenza alle pareti perimetrali o nei vani predisposti.
2. Sono vietate le collocazioni sopra le coperture.

Stazioni di servizio.

1. Rientrano in questa categoria le insegne delle stazioni di rifornimento carburante e le stazioni di servizio.
2. Nelle stazioni di servizio è ammessa una superficie pubblicitaria complessiva, in base alla dimensione della stazione di servizio stessa (mq totali) ed alla classificazione della strada su cui insiste. Il calcolo della superficie pubblicitaria esposta sarà dato dalla sommatoria delle superfici di cartelli, mezzi pubblicitari in genere, insegne di esercizio contenute nella stessa area.

Tipo strada	ZONE A - % ammessa	ZONE B - % ammessa
A	-	3 %
B	-	3 %
C	-	8 %
D	10 %	-
E	8 %	-
F	8 %	8 %

All'intero dei centri abitati: è consentita una sola insegna a palo, per area di servizio, a condizione che la stessa (in proiezione al suolo) sia contenuta all'interno dell'area di servizio stessa.

Fuori dei centri abitati: può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante o di servizio della superficie massima di 4 mq, fermo restando tutte le disposizioni di posizionamento.

Totem composti

1. Rientrano in questa classificazione gli impianti costituiti da gruppi omogenei di insegne relative a diversi esercizi commerciali con medesima sede (es. centri commerciali).
2. Tale tipologia non è ammessa su suolo pubblico (anche in proiezione); può essere consentita dopo attenta e motivata considerazione dello stato dei luoghi, nelle aree private ad uso pubblico o nelle aree di pertinenza accessoria.
3. Tali tipologie di manufatti devono comunque essere integrati tra loro e costituire un elemento solidale.
4. Possono essere Luminosi, Illuminati o Ciechi.
5. Tale tipologia deve rispondere a tutti i requisiti relativi alle caratteristiche tecniche ed alle limitazioni e divieti previsti dal presente piano.

ABACO SPECIFICO INSEGNE DI ESERCIZIO TERRITORIO COMUNALE

Tipologia: insegne di esercizio	Denominazione Ambito											
	Ambito 1 Tessuto Storico sottozona AC (Centro storico urbano di Genova)		Ambito 2 Tessuto storico (sottozona AS, AV, AE, Fua) e Parchi Urbani (FU) comprese le strade perimetrali delle zone stesse		Ambito 3 Fascia Costiera		Ambito 4 Aree tutelate in qualità di beni culturali, ambientali, paesaggistici		Ambito 5 Aree artigianali ed industriali		Ambito 7 Aree a regime ordinario	
	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
Insegna a bandiera orizzontale	-	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-	A
Insegna a bandiera verticale	-	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-	A
Insegna frontale orizzontale	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-
Insegna frontale verticale	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-
Insegna a giorno	NA	NA	A	NA	NA	NA	NA	NA	A	A	A	A
Insegna su palina	NA	NA	A	NA	NA	NA	NA	NA	A	A	A	A

ABACO SPECIFICO INSEGNE DI ESERCIZIO

AMBITI SPECIALI

Tipologia: insegne di esercizio	Denominazione Ambito											
	Ambito 1 Fiera		Ambito 2 Aeroporto		Ambito 3 Porto		Ambito 4 Porto Antico		Ambito 5 FF.SS.		Ambito 6 Autostrade	
	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
Insegna a bandiera orizzontale	-	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-	NA
Insegna a bandiera verticale	-	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-	NA
Insegna frontale orizzontale	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-
Insegna frontale verticale	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-
Insegna a giorno	A	A	A	A	A	A	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Insegna su palina	A	A	A	NA	A	A	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Con riferimento alle tipologie denominate "teli pubblicitari"; "targhe"; "Insegne su chioschi"; "Stazioni di servizio"; "Totem compositi" si applica la disciplina di ammissibilità delle corrispondenti tipologie individuate nell'abaco specifico.

Preinsegna:

1. l'installazione è ammessa, nell'ambito di un progetto unitario di segnalamento commerciale, anche in ulteriore deroga alle distanze indicate nella tabella di cui al precedente art. 4.
2. La collocazione delle preinsegne non dovrà comunque ostacolare la percezione della segnaletica esistente o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.
3. Ogni singola posizione prevista nel progetto dovrà essere comunque valutata dalla Polizia Municipale.

ABACO SPECIFICO PREINSEGNE

TERRITORIO COMUNALE

Tipologia: Preinsegna	Denominazione Ambito											
	Ambito 1 Fiera		Ambito 2 Aeroporto		Ambito 3 Porto		Ambito 4 Porto Antico		Ambito 5 FF.SS.		Ambito 6 Autostrade	
	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
Preinsegna	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	NA	NA

AMBITI SPECIALI

	Denominazione Ambito											
Tipologia: Preinsegne	Ambito 1 Tessuto Storico sottozona AC (Centro storico urbano di Genova)		Ambito 2 Tessuto storico (sottozone AS, AV, AE, Fua) e Parchi Urbani (FU) comprese le strade perimetrali delle zone stesse		Ambito 3 Fascia Costiera		Ambito 4 Aree tutelate in qualità di beni culturali, ambientali, paesaggistici		Ambito 5 Aree artigianali ed industriali		Ambito 7 Aree a regime ordinario	
	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
Preinsegna	NA	NA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Cartello:

1. Nell'ampia accezione della tipologia in oggetto, scaturente dalla definizione dell'47 del DPR 495/92, rientra l'impiantistica destinata alla pubblicità esterna e quindi tutti gli impianti di proprietà pubblica e privata, collocati su aree pubbliche o private, adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari o istituzionali.
2. Gli impianti di pubblicità consentiti sono a loro volta distinti in installazioni permanenti e temporanee.
3. Gli impianti consentiti sono:

Impianti permanenti:

- a) Impianto per affissioni dirette a muro
- b) Impianto per affissioni dirette su pali
- c) Cartello a messaggio diretto a muro
- d) Cartello a messaggio diretto su supporto proprio
- e) Impianto innovativo e tecnologicamente avanzato
- f) Impianti destinati allo svolgimento del servizio delle pubbliche affissioni (plance a muro, plance su pali, cartello a stendardo come viene comunemente denominato nel Comune di Genova);

Impianti temporanei:

- g) cartello ad esposizione temporanea destinato ad eventi quali inaugurazioni commerciali e manifestazioni culturali (vedasi definizione impianti temporanei).
4. Il collocamento degli impianti pubblicitari in argomento deve rispondere a criteri di ordine, rispettando gli allineamenti, i disegni, le architetture eventualmente presenti.

“Impianto per affissioni dirette” e “Cartello a messaggio diretto”: relativamente agli impianti in argomento si prescrive che sulla stessa superficie muraria possono coesistere solamente manufatti di identico formato; sulle superfici che presentano particolari condizioni geometriche potranno trovare collocazione anche impianti di formato diverso ma sempre nel rispetto dei generali principi di ordine di cui al precedente comma 4. al fine di evitare nel modo più assoluto installazioni confuse, disordinate, disallineate, ecc.. Le installazioni non devono coprire modanature, bordi di parapetto ed elementi architettonici presenti sul muro.

Gli impianti destinati alle affissioni dirette dovranno essere realizzati con una cornice di cm 10. I materiali utilizzati dovranno essere:

- alluminio o acciaio termolaccato per la cornice;
- acciaio zincato per la ferramenta;
- lamiera in acciaio zincato per la superficie di incollaggio del manifesto;

I cartelli a messaggio diretto dovranno essere realizzati con una cornice di dimensioni adeguate a quelle della superficie espositiva. I materiali utilizzati dovranno essere:

- acciaio zincato per la ferramenta;
- lamiera in acciaio o altro materiale inossidabile per la superficie destinata all'esposizione del messaggio pubblicitario;

Sulla stessa superficie i manufatti dovranno comunque presentare lo stesso tipo di cornice, ammettendosi una colorazione diversa al fine di agevolare l'identificazione del soggetto titolare dell'autorizzazione.

Gli impianti in argomento dovranno essere collocati ad intervalli regolari, senza sopravanzare in alcun modo in altezza le strutture retrostanti. Con specifico riferimento alle spaziature si prescrive – in via generale – che i manufatti dovranno essere installati con ritmo vuoto pieno costante, con altezza dal suolo costante, con distanza dal vertice superiore della superficie retrostante per quanto possibile costante, con distanza dall'inizio e dal termine della superficie retrostante costante.

In generale si prescrive che potranno essere assentiti impianti collocati su palo da posizionarsi in completa aderenza al muro, ove non risulti possibile utilizzare il muro con funzioni di supporto. Ulteriori collocazioni su palo saranno valutate con riferimento alle prescrizioni di tutela applicabili ai singoli casi.

In particolare con il termine “affissioni dirette” si intendono le affissioni di manifesti cartacei effettuate sugli appositi manufatti direttamente da soggetti privati, diversi dal comune e dai suoi concessionari, anche per conto altrui.

Gli impianti destinati a supportare le affissioni dirette devono essere prevalentemente di tipo permanente.

Sugli impianti destinati alle affissioni dirette deve essere apposta una targhetta con l'indicazione degli estremi del provvedimento autorizzatorio, del numero di individuazione dell'impianto, della ragione sociale della società titolare dell'impianto.

Con il termine “cartello a messaggio diretto” si intendono manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie di carattere permanente eseguite dai soggetti titolari di apposita autorizzazione, sia per conto proprio sia per conto altrui.

Gli impianti in argomento devono essere prevalentemente di tipo permanente.

Anche sui predetti impianti deve essere apposta una targhetta con l'indicazione degli estremi del provvedimento autorizzatorio, del numero di individuazione dell'impianto, della ragione sociale della società titolare dell'impianto.

Impianto innovativo e tecnologicamente avanzato: Qualunque tipologia di impiantistica difforme da quella descritta nel presente documento, avente caratteristiche di costruzione e mantenimento rispettose dell'ambiente ed a basso consumo energetico, potrà essere considerata "impianto innovativo e tecnologicamente avanzato". La superficie di esposizione pubblicitaria di tali impianti verrà computata nell'apposita previsione dimensionale di cui al regolamento. Altri mezzi pubblicitari con caratteristiche innovative di particolare pregio potranno essere di volta in volta ammessi e autorizzati con specifici provvedimenti previo accertamento della loro conformità alle disposizioni e ai principi generali del presente piano generale degli impianti. In questi casi l'Ufficio si riserva la facoltà di autorizzare l'installazione del mezzo pubblicitario con particolari e predefinite modalità temporali al fine di verificarne – successivamente alla collocazione – l'impatto estetico sulle architetture circostanti e riservandosi di procedere al rilascio di definitiva autorizzazione triennale.

Impianti destinati allo svolgimento del servizio delle pubbliche affissioni: sono impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione. Gli impianti in argomento sono di tipo permanente. I materiali utilizzati dovranno essere:

- acciaio zincato per la ferramenta;
- lamiera in acciaio zincato per la superficie di incollaggio del manifesto.

I manufatti destinati al servizio delle pubbliche affissioni si distinguono in:

- a) plance a muro;
- b) plance su palo;
- c) cartelli su supporto proprio (denominati tradizionalmente "stendardi");

Per quanto riguarda le tipologie sub a) e b) si prescrivono le seguenti regole di installazione:

- posizionamento in modo ordinato ed allineato rispetto alla superficie retrostante;
- sulle superfici di particolari condizioni geometriche potranno coesistere plance di formati diversi, nel rispetto di un disegno complessivo ordinato. Le installazioni non devono coprire modanature, bordi di parapetto ed elementi architettonici presenti sul muro.

Per quanto riguarda la tipologia sub c) si prescrivono le seguenti regole di installazione:

- i cartelli di su supporto proprio (denominati tradizionalmente "stendardi") dovranno rispettare i criteri di allineamento sullo stesso asse viario e/o piazza in cui sono collocati e dovranno essere raggruppati per tipologia di formato.

Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di GENOVA – Servizio Pubbliche Affissioni" e lo Stemma del Comune nonché la numerazione identificativa del singolo manufatto.

Sui predetti impianti si effettuano le seguenti esposizioni:

Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale. Rientrano nella fattispecie (ex artt. 20 e 21 D. Lgs. 507/93) le affissioni di natura istituzionale, culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta della stessa Civica Amministrazione, di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento Comunale per l'applicazione del diritto e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

Affissione manifesti commerciali: Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal servizio Affissioni su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento comunale per l'applicazione del diritto e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

cartello ad esposizione temporanea: manufatti installati in via temporanea nelle adiacenze di immobili interessati all'imminente apertura di attività commerciali o sede di svolgimento di manifestazioni culturali anche al fine di consentire una più rapida individuazione del sito favorendo i flussi del traffico veicolare.

ABACO SPECIFICO CARTELLO
TERRITORIO COMUNALE

Tipologia: Cartello	Denominazione Ambito											
	Ambito 1 Tessuto Storico sottozona AC (Centro storico urbano di Genova)		Ambito 2 Tessuto storico (sottozona AS, AV, AE, Fua) e Parchi Urbani (FU) comprese le strade perimetrali delle zone stesse		Ambito 3 Fascia Costiera		Ambito 4 Aree tutelate in qualità di beni culturali, ambientali, paesaggistici		Ambito 5 Aree artigianali ed industriali		Ambito 7 Aree a regime ordinario	
	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
Impianto per affissioni dirette e cartello a messaggio diretto	NA	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA
Impianto innovativo e tecnologicamente avanzato	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA
Impianti destinati a svolgimento servizio delle pubbliche affissioni	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA
Cartello ad esposizione temporanea	A	NA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

**ABACO SPECIFICO CARTELLO
AMBITI SPECIALI**

Tipologia: Cartello	Denominazione Ambito											
	Ambito 1 Fiera		Ambito 2 Aeroporto		Ambito 3 Porto		Ambito 4 Porto Antico		Ambito 5 FF.SS.		Ambito 6 Autostrade	
	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
Impianto per affissioni dirette e cartello a messaggio diretto	A	A	A	NA	A	NA	A	A	A	NA	A	NA
Impianto innovativo e tecnologicamente avanzato	A	A	A	NA	A	A	A	A	A	A	A	NA
Impianti destinati a svolgimento servizio delle pubbliche affissioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cartello ad esposizione temporanea	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	NA	NA

Striscione, locandina, standardo:

Striscione: elemento bidimensionale utilizzato in via temporanea privo di rigidità posto trasversalmente alla strada ad un'altezza tale da consentire il passaggio degli automezzi sulla medesima strada. Sono realizzati in tessuto di cotone opportunamente rinforzato o in materiale plastico di analoghe caratteristiche sia estetiche che di struttura. Per sua natura non può essere né luminoso né illuminato. In relazione alle modalità di installazione si indicano le seguenti prescrizioni e divieti:

- utilizzare sostegni, funi, ammaraggi ed installazioni in genere dell'impianto di pubblica illuminazione per il fissaggio di queste forme pubblicitarie, nonché avvicinarsi a meno di due metri dalle condutture aeree degli impianti suindicati.
- utilizzare qualsiasi struttura pubblicitaria di proprietà comunale per il fissaggio di dette forme pubblicitarie.
- Sono fatte salve le prescrizioni di sicurezza del vigente regolamento dell' A.M.T. in merito alle installazioni nelle vie interessate dalle direttrici di transito dei mezzi filoviari.
- Sono ammessi solo per comunicazione istituzionale o per promuovere manifestazioni culturali, mostre e spettacoli, iniziative politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose.

Segno orizzontale reclamistico:

Riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Sono ammessi

- all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali commerciali;
- lungo il percorso di manifestazioni sportive o di vario genere, purché su aree delimitate e limitatamente al periodo del loro svolgimento, ovvero alle 24 ore precedenti e successive.

Dovranno essere realizzati esclusivamente con pellicole adesive facilmente amovibili e dovranno avere caratteristiche tali da garantire sistematicamente la corretta circolazione pedonale e veicolare. Al termine del periodo di utilizzo dovranno essere rimossi a cura del soggetto titolare dell'autorizzazione.

ABACO SPECIFICO SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO
TERRITORIO COMUNALE

Tipologia: Segno orizzontale reclamistico	Denominazione Ambito											
	Ambito 1 Tessuto Storico sottozona AC (Centro storico urbano di Genova)		Ambito 2 Tessuto storico (sottozone AS, AV, AE, Fua) e Parchi Urbani (FU) comprese le strade perimetrali delle zone stesse		Ambito 3 Fascia Costiera		Ambito 4 Aree tutelate in qualità di beni culturali, ambientali, paesaggistici		Ambito 5 Aree artigianali ed industriali		Ambito 7 Aree a regime ordinario	
	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
Segno orizzontale reclamistico	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-

ABACO SPECIFICO SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO
AMBITI SPECIALI

Tipologia: Segno orizzontale reclamistico	Denominazione Ambito											
	Ambito 1 Fiera		Ambito 2 Aeroporto		Ambito 3 Porto		Ambito 4 Porto Antico		Ambito 5 FF.SS.		Ambito 6 Autostrade	
	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
Segno orizzontale reclamistico	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-	NA	-

Impianti pubblicitari di servizio:

rientrano in questa tipologia i seguenti impianti:

- Pensilina autobus;
- Palina di fermata;
- Bagno autopulente;
- Contenitore per la raccolta differenziata;
- Recinti per mascherare i contenitori RSU;
- Supporto informativo;
- Colonna informativa;
- Chiosco per la rivendita di giornali o altri generi merceologici.
- L'installazione degli impianti pubblicitari di arredo urbano e di servizio viene affidata in concessione dal comune a soggetti privati mediante procedura ad evidenza pubblica.

ABACO SPECIFICO IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO
TERRITORIO COMUNALE

Tipologia: Impianti pubblicitari di servizio	Denominazione Ambito											
	Ambito 1 Tessuto Storico sottozona AC (Centro storico urbano di Genova)		Ambito 2 Tessuto storico (sottozona AS, AV, AE, Fua) e Parchi Urbani (FU) comprese le strade perimetrali delle zone stesse		Ambito 3 Fascia Costiera		Ambito 4 Aree tutelate in qualità di beni culturali, ambientali, paesaggistici		Ambito 5 Aree artigianali ed industriali		Ambito 7 Aree a regime ordinario	
	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
Pensilina autobus	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Palina fermata	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Bagno autopulente	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Contenitore raccolta differenziata	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Recinti per mascherare i contenitori RSU	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Supporto informativo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Colonna informativa	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Chiosco per la rivendita giornali o altri generi merceologici	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

ABACO SPECIFICO IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO
AMBITI SPECIALI

Tipologia: Impianti pubblicitari di servizio	Denominazione Ambito											
	Ambito 1 Fiera		Ambito 2 Aeroporto		Ambito 3 Porto		Ambito 4 Porto Antico		Ambito 5 FF.SS.		Ambito 6 Autostrade	
	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
Pensilina autobus	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	NA	NA
Palina fermata	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	NA	NA
Bagno autopulente	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	NA	NA
Contenitore raccolta differenziata	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	NA	NA
Recinti per mascherare i contenitori RSU	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	NA	NA
Supporto informativo	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	NA	NA
Colonna informativa	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	NA	NA
Chiosco per la rivendita giornali o altri generi merceologici	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	NA	NA

Impianto di pubblicità o propaganda:

si tratta di una categoria residuale di manufatti alla quale possono ricondursi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – i seguenti impianti

- Tenda: Manufatto mobile o semimobile, in tessuto o in materiali assimilabili, posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi di esercizi commerciali dotati o meno di scritte indicanti la tipologia dell'attività svolta. Vengono assimilate alle tende le pensiline di copertura realizzate in tessuto od in materiale assimilabile. L'inserimento sulle tende di scritte o logotipi è ammesso solamente sulla mantovana e non sulla tesa, purché recanti richiami all'insegna principale.
- Bachecca: Vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro, destinata all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, per pubblici spettacoli, nonché all'esposizione attinente all'attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi, merci, comunicazioni e prodotti vari); La collocazione di bacheche sui muri delle vie cittadine deve rispondere a criteri di ordine, rispettando gli allineamenti, il disegno e le modanature architettoniche eventualmente presenti e disponendosi regolarmente a lato delle vetrine e delle porte. I materiali utilizzati devono essere di tipo inossidabile. Le bacheche dovranno essere con frontale apribile ed essere installate unicamente a muro. Non è consentito l'utilizzo di bacheche come spazio porta insegna. L'uso di bacheche è legato all'esposizione di comunicazioni e prodotti relativi all'attività esercitata. L'apposizione di bacheche – vetrinette mobili o fisse sul fronte esterno degli edifici è ammessa solo nel caso di esercizi commerciali o di altre attività prospettanti su marciapiedi o su spazi continuativamente interdetti al traffico veicolare. Esse debbono comunque inserirsi armonicamente nel disegno della facciata senza alterarne le linee e le forme architettoniche, nel rispetto dei caratteri del contesto circostante. L'aggetto massimo consentito è di 10 cm, misurati alla linea di spicco del basamento. Esse devono inoltre arrivare sino a terra per poter essere percepite da persone non vedenti e non costituire ostacolo sospeso. Le bacheche utilizzate a tale scopo potranno essere collocate esclusivamente nelle immediate adiacenze delle sedi ove viene esercitata l'attività.
- Telo per ponteggi di cantiere: Manufatto mobile posto in aderenza alla copertura dei ponteggi di cantiere, riportante messaggi pubblicitari. Può essere luminoso per luce diretta o indiretta. Con riferimento ai criteri di installazione e posizionamento si rinvia allo specifico articolo n. 15.
- Impianto a schermatura di pilastri: la presente tipologia rappresenta una struttura integrata finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o istituzionali mediante l'esposizione di elementi del tipo pannelli serigrafati o simili. Può essere luminoso per luce diretta o indiretta. **Si rimanda al vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità per quanto riguarda la disciplina riferita alle norme di sicurezza per la viabilità.**
- Impianto a messaggio variabile: Impianto mono o bifacciale, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di

prodotti che di attività e caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o indiretta. Per quanto attiene i criteri di utilizzo **si rimanda al vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità relativo alle norme di sicurezza per la viabilità**. Per quanto riguarda i criteri di installazione si rimanda alla tipologia precedentemente descritta: "Impianto per affissioni dirette" e "cartello a messaggio diretto".

- Scritta pubblicitaria a filo neon: manufatto luminoso composto da caratteri realizzati in filo neon, completati eventualmente da marchi e simboli.

**ABACO SPECIFICO IMPIANTO DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA
TERRITORIO COMUNALE**

Tipologia: Impianto di pubblicità o propaganda	Denominazione Ambito											
	Ambito 1 Tessuto Storico sottozona AC (Centro storico urbano di Genova)		Ambito 2 Tessuto storico (sottozona AS, AV, AE, Fua) e Parchi Urbani (FU) comprese le strade perimetrali delle zone stesse		Ambito 3 Fascia Costiera		Ambito 4 Aree tutelate in qualità di beni culturali, ambientali, paesaggistici		Ambito 5 Aree artigianali ed industriali		Ambito 7 Aree a regime ordinario	
	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
Tenda	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-
Bacheca	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-
Telo per ponteggi di cantiere	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Impianto a schermatura di pilastri	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Impianto a messaggio variabile	NA	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA
Scritta pubblicitaria a filo neon	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA

**ABACO SPECIFICO IMPIANTO DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA
AMBITI SPECIALI**

Tipologia: Impianto di pubblicità o propaganda	Denominazione Ambito											
	Ambito 1 Fiera		Ambito 2 Aeroporto		Ambito 3 Porto		Ambito 4 Porto Antico		Ambito 5 FF.SS.		Ambito 6 Autostrade	
	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
Tenda	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-	NA	-
Bacheca	A	-	A	-	A	-	A	-	A	-	NA	-
Telo per ponteggi di cantiere	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	NA	NA
Impianto a schermatura di pilastri	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	NA	NA
Impianto a messaggio variabile	A	A	A	NA	A	NA	A	A	A	NA	NA	NA
Scritta pubblicitaria a filo neon	A	NA	A	NA	A	NA	A	A	A	NA	NA	NA

Capo III Forme particolari

Art. 12 Disciplina degli impianti pubblicitari nei sottopassi cittadini pedonali

Lo sfruttamento pubblicitario dei sottopassi pedonali potrà essere consentito mediante l'esperienza di gare pubbliche, con particolare riguardo alle seguenti forme:

progetti di particolare pregio estetico che prevedono l'alternanza di rappresentazioni artistiche (dipinti o simili) e di impianti pubblicitari, comprensivi della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero sottopasso;

progetti che prevedono l'installazione di impianti pubblicitari luminosi, anche di grandi dimensioni ma di particolare pregio estetico, localizzati all'interno dei sottopassi, comprensivi della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero sottopasso.

Art. 13 Disciplina degli impianti a carattere turistico informativo

La progettazione e l'installazione degli impianti a carattere turistico informativo è di competenza dell'Amministrazione comunale.

Le principali tipologie di impianti a carattere turistico informativo sono le seguenti:

Cartello segnaletico turistico: impianto di segnalazione dei siti e degli edifici di interesse turistico, con frecce e foto in bianco e nero dell'oggetto della segnalazione, su palo a sezione ottagonale singolo.

Mappa segnaletica turistica: impianto riportante la mappa zonale o la mappa generale dell'area di interesse ed un testo bilingue informativo a carattere architettonico ed urbanistico, su doppio palo a sezione ottagonale.

Targa segnaletica dei Palazzi dei Rolli: impianto a targa rettangolare, con testo e foto, su sfondo azzurro, apposto in facciata a lato del portone, sui palazzi appartenenti ai Rolli (alberghi nobiliari del XVI secolo).

Targa segnaletica delle principali emergenze storiche, architettoniche e monumentali: impianto a targa rettangolare con testo e foto, apposto in facciata oppure impianto a targa su palo singolo a sezione ottagonale.

Targa segnaletica delle botteghe storiche: impianto a targa, con testo e foto, da apporre in facciata oppure all'interno della vetrina della bottega da segnalare.

Il Comune potrà altresì realizzare impianti per segnalare aggregazioni di interesse turistico - commerciale particolarmente significative per qualità e/o consistenza.

Art. 14 Disciplina degli impianti in forma temporanea

Con espresso richiamo a quanto disciplinato al precedente art. 5 comma 3, gli impianti pubblicitari in forma temporanea potranno essere assentiti solo se non contrastino con la tutela delle aree di pregio paesaggistico, delle viste panoramiche e verso la costa, degli edifici di interesse storico ed architettonico, dei tessuti storici, dei monumenti, della viabilità urbana.

Il requisito della temporaneità richiede non solo una durata limitata della pubblicità esposta ma altresì l'installazione di impiantistica di tipo precario a livello strutturale ed amovibile al termine dell'esposizione. La pubblicità in questione dovrà comunque riferirsi a manifestazioni ed iniziative occasionali e limitate nel tempo (es. spettacoli, mostre, inaugurazioni commerciali, campagne promozionali commerciali, etc.).

Gli striscioni telati dovranno essere localizzati in modo da non ostruire la vista di edifici di pregio o vedute panoramiche, né potranno essere posizionati in modo affastellato.

Art. 15 - Disciplina degli impianti su ponteggi edilizi e sulle recinzioni dei cantieri

1. La pubblicità temporanea sui ponteggi edilizi deve essere realizzata sulle impalcature relative ai lavori di ristrutturazione che interessano la facciata montate parallelamente alla stessa. In generale potrà essere assentita purché la superficie pubblicitaria sia contenuta all'interno dell'area dei ponteggi funzionali ai lavori edilizi in corso. E' vietato quindi modificare l'inclinazione del ponteggio per aumentare la visibilità della pubblicità ed ampliare i ponteggi al fine di ottenere maggiore superficie pubblicitaria a disposizione. Altresì non sono assentibili impianti pubblicitari su ponteggi se non sono in corso lavori edilizi che richiedano l'installazione dei ponteggi medesimi. La superficie pubblicitaria deve essere contenuta all'interno dell'area dei ponteggi e non potrà occupare più dell' 80% della superficie del ponteggio stesso.
2. I ponteggi relativi a lavori edili che interessano facciate degli edifici soggetti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio di cui a D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., dovranno essere ricoperti con teli che riproducono il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di una opera d'arte o di un'architettura attinente l'edificio stesso per il 50% della superficie del ponteggio, mentre la superficie destinata al messaggio pubblicitario non potrà superare il restante 50%. La superficie destinata al messaggio pubblicitario potrà eventualmente ospitare, al suo interno, anche il logo dello sponsor. Alla richiesta di autorizzazione all'esposizione della pubblicità dovrà essere allegata la preventiva autorizzazione da parte della competente Soprintendenza. La pubblicità sulle recinzioni dei cantieri potrà essere assentita, purché integrata in uno studio dell'intera recinzione, nei casi in cui non occluda la vista di negozi, abitazioni e luoghi di lavoro. Nei cantieri non è consentita l'affissione direttamente sulle recinzioni siano esse realizzate con steccati o lamiere ondulate o reti; l'affissione è consentita esclusivamente su plance realizzate in lamiera dotate di cornice e poste in opera in sicurezza. Il Comune ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni; può altresì autorizzare – con modalità da convenirsi caso per caso – l'utilizzo di recinzioni e ponteggi di cantiere per affissioni di messaggi pubblicitari. In ogni modo la pubblicità temporanea sulle recinzioni di cantiere è assentibile nelle forme e con le modalità prescritte dal presente Piano ed in particolare l'esposizione di forme pubblicitarie dovrà essere adeguata alla superficie di appoggio. Si prescrive che gli impianti pubblicitari sulle recinzioni dei cantieri dovranno essere regolarmente spazati o raggruppati sui lati disponibili, senza sopravanzarne l'altezza, dovranno inoltre essere correttamente installati e mantenuti. I predetti impianti pubblicitari non devono ovviamente pregiudicare la sicurezza della struttura alla quale sono ancorati e più in generale la sicurezza del cantiere.
3. Non è ammessa la pubblicità temporanea sui ponteggi edilizi, ad esclusione dei ponteggi per le opere pubbliche, oggetto di proroga dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico a fini edilizi.

CAPO IV – NORME FINALI

Art. 16 - Norma Finale di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Piano si applicano le disposizioni del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di Regolamento applicabili alla materia.
2. Con riferimento agli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si rimanda a quanto già disposto in materia dagli artt. 54 e 55 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e, con riferimento alle procedure di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, a quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 17 - Norme Transitorie e tempistica di riordino

1. Le norme del presente Piano si applicano a tutti i mezzi pubblicitari ed alle insegne d'esercizio.
2. Nel caso di preesistenze con dimensioni o formati non rispondenti alle attuali indicazioni, le insegne d'esercizio possono essere conservate se di pregio storico-culturale, preservando dei modelli di realizzazione antecedente al 1939 che possano rappresentare l'iconografia di un periodo storico.
3. I mezzi pubblicitari presenti sul territorio del Comune di Genova - ad esclusione degli impianti pubblicitari di servizio regolati da apposita convenzione scaturente da pubblica gara – saranno oggetto del processo di riordino disciplinato dal presente piano ed in particolare a mezzo della predisposizione di progetti unitari di iniziativa pubblica o privata. Le procedure di rilascio delle autorizzazioni sono regolate da apposita disciplina di cui al **Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità**. Per le insegne di esercizio la disciplina del presente piano sarà applicata solamente per le nuove installazioni.
4. Nel caso in cui l'aggiudicatario di una concessione risultasse proprietario di impianti pubblicitari preesistenti nel lotto interessato, l'eventuale mantenimento di detti impianti è vincolato al rispetto delle norme del Piano Generale degli Impianti pubblicitari.

Art. 18 - Tolleranze

1. Per la valutazione di conformità degli impianti esistenti ed autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Piano, sono ammesse tolleranze del 10% (dieci per cento) relativamente al rispetto delle distanze e del 5% (cinque per cento) relativamente ad altezza massima, altezza da terra ecc.
2. Per tutto quanto non espressamente contemplato nelle presenti Norme si rimanda a quanto previsto dal D.L.gs.30 aprile 1992, n.285 e dal DPR 16 dicembre 1992, n.495.
3. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente piano.

Art. 19 - Entrata in vigore

1. Il presente piano, adottato con provvedimento del Consiglio comunale, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento.

-
2. Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti Comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.
 3. Il Piano, successivamente ad un periodo sperimentale di tre anni, può essere sottoposto a revisione per effetto di una maggiore sensibilità ed attenzione nella definizione e tutela del paesaggio urbano, di variazioni demografiche rilevanti, di espansione del centro abitato e relativa variazione del perimetro del centro abitato, di modifiche sostanziali della viabilità e di ogni altra causa rilevante che, a giudizio dell'Amministrazione comunale, possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti.

Quadro normativo di riferimento

1. Le norme contenute nel presente Piano integrano le norme contenute nel **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**, nel vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.
2. Costituiscono norme di rinvio del presente Piano:
 - Codice della Strada D.Lgs 30 aprile 1992 n.285 e s.s.m.i;
 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada DPR16 dicembre1992 n.495 e s.s.m.i;
 - D.Lgs 10/09/1993 n.360 (Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada);
 - Decreto Legislativo 15 novembre1993 n.507 s.s.m.i;
 - Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio modificato con D.L.vo n. 63 del 26 marzo 2008.
 - **Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità adottato con Del. C.C. n. del .**
 - Regolamento comunale per l'applicazione del diritto e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni adottato con Del. C.C. n. 5 del 27/01/2004.
 - Regolamento Edilizio. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27/7/2010 – in vigore dal 16/8/2010.
 - PTCP giugno 2008
 - P.T.R.C. approvato con DCR n°250 13.12.1991.
 - Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso L.R. 22/1997.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 0 0 N. 2018-DL-494 DEL 19/12/2018 AD OGGETTO:
MODIFICHE AL VIGENTE PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI DEL COMUNE DI GENOVA**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

16/01/2019

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Natalia Boccardo



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 127 0 0	DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE
Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-494 DEL 19/12/2018	

OGGETTO: MODIFICHE AL VIGENTE PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DEL COMUNE DI GENOVA

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 16 / 01 / 2019

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 0 0 N. 2018-DL-494 DEL 19/12/2018 AD OGGETTO:
MODIFICHE AL VIGENTE PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI DEL COMUNE DI GENOVA**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

16/01/2019

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
127 0 0 N. 2018-DL-494 DEL 19/12/2018 AD OGGETTO:
MODIFICHE AL VIGENTE PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI DEL COMUNE DI GENOVA**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non necessita.

16/01/2019

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]